



Città metropolitana
di Roma Capitale

DIPARTIMENTO VII VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO 2 VIABILITA' ZONA SUD

SS.PP. EX ANAS SEZIONE 7[^]
SERVIZI SGOMBRANEVE ED ANTIGHIACCIO
ANNO 2015

COTTIMO FIDUCIARIO

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO PRESTAZIONALE**

ELABORATO

4

FILE

SCALA

I COLLABORATORI

Geom. ROBERTO MANGILI

Geom. FILIPPO DE MEO

II CAPO SEZIONE

Ing. ANDREA RUGGERI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Antonio CELLUCCI

DATA

21 Settembre 2015



PROVINCIA
DI ROMA



DIPARTIMENTO VII VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE VIARIE

Ufficio di Direzione "VIABILITA' SUD"

SERVIZI PER SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE
EX ANAS ANNO 2014-2015 SEZIONE 7° SUD

CIG:

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Il Capo Sezione
Responsabile del Servizio in oggetto
Ing. Andrea RUGGERI

Il responsabile del Procedimento
Ing. Antonio CELLUCCI

Articolo 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di cui trattasi ha per oggetto lo sgombero neve ed il trattamento antighiaccio lungo i seguenti tronchi stradali:

Strade ex ANAS (Regionali in gestione all'Amministrazione Provinciale) della Sezione 7^a come sotto indicato:

Strade Regionali ex ANAS

- NETTUNENSE (207) dal Km 0+000 al Km 19+800, dal km 28+000 al km 30+000;
- APPIA DIR. A (7 Dir. A) dal Km 0+000 al Km 19+800
- ROCCA DI PAPA (218) dal Km 5+000 al Km. 7+110 e dal Km 7+890 al Km. 13+704

Strade Provinciali ex ANAS

- VIA DEI LAGHI (217) - dal Km 0+000 al Km 0+650 e dal Km. 2+200 al Km. 21+500
- MAREMMANA III^a (216) dal Km 22+090 al Km 27+080
- ROCCA DI PAPA (218) dal Km 0+000 al Km. 5+000
- LAGO DI ALBANO (140) dal Km. 0+000 al Km. 3+467
- LAGO DI ALBANO Dir. (140 Dir.) dal Km. 0+000 al Km. 2+280
- LAGO OLIMPICO (297) dal Km. 0+000 al Km. 6+080

Il servizio, in caso di particolare urgenza e necessità, potrà essere svolto anche su strade diverse da quelle indicate nell'elenco sopra scritto purchè di competenza della Sezione 7^a "Viabilità Sud".

Nello specifico le prestazioni oggetto dell'appalto sono di seguito elencate:

1. Rimozione della neve dal piano carrabile della strada con mezzi idonei di cui l'appaltatore dovrà dimostrare la disponibilità. Tale sgombero neve deve essere eseguito in tutte le strade individuate nel suddetto elenco.
2. Spandimento di materiale antighiaccio ogni qualvolta il rischio di gelate renda sdruciolevole il piano carrabile, con fornitura del materiale antigelo a carico dell'Amministrazione.
3. Verifica delle precipitazioni nevose e presenza di ghiaccio, attivandosi ad intervenire, previa comunicazione ed autorizzazione anche telefonica da parte del referente dell'Amministrazione Provinciale.
4. L'approvvigionamento del materiale antigelo presso i magazzini dell'Amministrazione.

L'appaltatore dovrà nominare un responsabile reperibile attraverso telefono cellulare 24 ore su 24 e di cui dovrà fornire gli estremi.

Articolo 2 - IMPORTO

L'importo del servizio posto a base di gara ammonta a € 26.229,51 (euro ventiseimiladuecento ventinove/51 come da calcolo della spesa che si allega, ripartito come appresso indicato:

Importo esecuzione lavori a misura (soggetti a ribasso)

di cui € 4.400,17 per costo della manodopera € 26.229,51

Costi della Sicurezza (Inclusi nelle voci di elenco prezzi non soggetto a ribasso) € 1.300,00

Totale..... € 26.229,51

All'Appaltatore spetterà esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni ordinate e regolarmente eseguite, calcolato con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara. Laddove l'esecuzione del servizio medesimo preveda, sulla base dei rapporti settimanali che l'appaltatore dovrà presentare alla Stazione appaltante, un superamento dell'importo contrattuale calcolato sulla base dell'elenco prezzi decurtato del ribasso d'asta offerto, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione previa sospensione del servizio.

Se, invece alla fine della stagione invernale non sia stato raggiunto l'importo contrattuale, l'Impresa dovrà operare, su ordini di servizio, per la pulizia e la riattivazione dei presidi idraulici fino al raggiungimento dell'importo.

Articolo 3 - CONSEGNA ED INIZIO DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio, la cui durata è fissata in **180 (centottanta)** giorni naturali consecutivi, ha inizio dopo la stipula del formale atto di cottimo in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 7 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante disporre in via d'urgenza la consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale dell'atto di cottimo. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dall'aggiudicazione.

Articolo 4 - OFFERTA E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

All'affidamento si provvederà mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, commi 10 ed 11, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. e del Regolamento Provinciale di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, espresso in percentuale, da applicarsi sull'elenco prezzi allegato secondo quanto disposto dall'art.82 comma 2 lett. a) del D.Lgs 163/2006.

Non saranno ammesse offerte in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche qualora venisse presentata una sola offerta valida. Nel caso di più offerte uguali fra loro si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. L'offerta redatta in lingua italiana e su carta in competente bollo, dovrà contenere in cifre ed in lettere, l'indicazione del ribasso percentuale su ogni voce di capitolato dell'elenco prezzi relativo alle prestazioni previste (in caso di discordanza sarà ritenuto valido il ribasso indicato in lettere)

L'aggiudicazione avverrà sulla base del ribasso medio percentuale offerto e secondo i criteri stabiliti nella lettera d'invito.

L'offerta economica sarà immediatamente vincolante per la Ditta, che si impegna a sottoscrivere il contratto, mentre per l'Amministrazione l'aggiudicazione diverrà definitiva ed impegnativa solo ad avvenuta esecutività dei relativi atti amministrativi e ad avvenuta presentazione della documentazione prevista. Della avvenuta aggiudicazione verrà data comunicazione secondo le procedure previste dalla normativa vigente

Articolo 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni di cui all'articolo 1 (rimozione neve, spandimento materiale antigelo) dovranno essere assicurate 24 ore su 24 con operatività entro 30 minuti dall'evento o dalla richiesta (anche telefonica) dal referente dell'Amministrazione Provinciale. L'appaltatore avrà responsabilità unica ed esclusiva delle aree soggette al servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio.

L'intervento di sgombero neve deve essere eseguito in modo da rendere il piano viabile completamente percorribile e libero da neve per tutta la larghezza della carreggiata. Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con l'impiego di mezzi idonei in relazione alla larghezza della sede stradale ed al tipo di pavimentazione. In particolare il servizio sgombero neve sarà iniziato, in qualunque ora diurna o notturna.

Per quanto riguarda il servizio di spandimento di materiali antighiaccio, il servizio dovrà essere effettuato dall'appaltatore con puntualità, perizia e tempestività in modo da assicurare una distribuzione uniforme per tutta la larghezza di strada o dell'area pubblica prevista, sia in forma preventiva per impedire la formazione di ghiaccio sul manto stradale, sia nella fase successiva allo sgombero. In caso di gelate diurne o notturne l'Appaltatore ha l'obbligo di verificare lo stato di percorribilità del manto stradale procedendo all'immediato intervento di messa in sicurezza della viabilità. L'appaltatore avrà infatti responsabilità unica ed esclusiva delle aree soggette al servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio. Il servizio dovrà essere effettuato dall'appaltatore con mezzi specifici trainati idonei allo spandimento, utilizzando il materiale all'uopo fornito dall'Amministrazione Provinciale.

Per quanto attiene il trattamento antighiaccio sono da privilegiare i controlli e gli eventuali conseguenti interventi sulle zone ed nei tratti stradali maggiormente sensibili alle azioni del gelo, quali ponti, aree in ombra persistente, strade in vicinanza a corsi d'acqua superficiali o prossime ad aree private.

Gli interventi con mezzi meccanici potranno essere integrati, previa autorizzazione, secondo la necessità, con interventi effettuati a mano ad opera di personale a terra attrezzato con appositi utensili.

Il servizio di trasporto e smaltimento dei cumuli di neve viene svolto dall'appaltatore (salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione), Il personale dell'Ufficio Tecnico, indicherà i luoghi in cui ritiene opportuno depositare i cumuli di neve dopo lo sgombero senza che l'appaltatore possa opporsi. In

particolare, è fatto divieto di accumulare depositi di neve nelle aree di intersezione stradale. In caso di accumuli di neve realizzati in modo non conforme alle sopra specificate disposizioni, gli stessi dovranno essere rimossi dall'Appaltatore, a sua cura e spese.

Per la tempestiva attuazione delle prestazioni necessarie di cui all'art.1 del presente capitolato, l'appaltatore dovrà garantire la presenza di adeguato personale, soprattutto nelle ore notturne, al fine di consentire la percorribilità di tutte le strade.

L'appaltatore è obbligato ad assicurare la propria reperibilità e/o quella di un responsabile 24 ore su 24, nonché quella durante lo svolgimento delle prestazioni previste, con un telefono cellulare, comunicando il numero al referente dell'Amministrazione Provinciale.

Inoltre la prestazione deve avere inizio in modo rapido e tempestivo o comunque non oltre il termine di 30 minuti dal ricevimento dell'ordine del referente dell'Amministrazione Provinciale..

Articolo 6 - SPECIFICHE SU MEZZI ED ATTREZZATURE

L'Impresa dovrà garantire il possesso o la disponibilità di almeno i seguenti mezzi,

- **n. 2 sgombraneve: autocarro (almeno 170 HP) e/o pala meccanica gommata (almeno 100 HP) forniti di vomere orientabile;**
- **n. 1 turbofresa frontale per sgombero neve da applicarsi all'autocarro o alla pala meccanica gommata di cui sopra;**
- **n. 2 spandisale con spanditore automatico.**
allegando obbligatoriamente all'offerta apposita dichiarazione.

I suddetti mezzi dovranno essere disponibili entro un raggio di 30 Km dalla zona di lavoro per tutta la durata del servizio.

E' facoltà del Direttore dell'esecuzione rifiutare i mezzi che a proprio insindacabile giudizio non fossero idonei all'espletamento del servizio.

Tutti i mezzi utilizzati devono essere rispondenti a quanto previsto nel nuovo codice della strada per l'effettuazione del servizio sgombero neve, nonché per le norme della loro circolazione.

I mezzi dovranno essere dotati dell'attrezzatura necessaria per lo sgombero neve (lame, vomeri, spandisale), di luci d'ingombro e bandiere, lampeggiante giallo di tipo omologato sul tetto della cabina, avvisatore acustico di retromarcia, catene da neve a maglia del tipo da montagna e quant'altro previsto per garantire l'efficienza esecutiva e la pubblica incolumità.

Articolo 7 - DISCIPLINA NORMATIVA

I rapporti tra la Provincia di Roma e l' Impresa aggiudicataria sono regolati:

- Dal D.lgs. 163/2006 e ss.mm e ii.;

- Dal Regolamento appalti D.P.R. 207/2010;
- Dal capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- Dalle disposizioni di cui al presente Capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- Dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- Dal Regolamento Provinciale di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 207 del 18.10.2007;
- Dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- Dal D.lgs. 81/2008.

Articolo 8 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo del servizio di cui trattasi verrà effettuato dietro presentazione di regolari fatture che saranno viste e liquidate ed assoggettate ad IVA non oltre il sessantesimo giorno dalla data di presentazione delle fatture medesime. Nel conteggio del predetto termine non sono compresi, e pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione, quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore e quelli imposti dal rispetto della normativa vigente in materia di patto di stabilità e crescita. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 9 - PRESA VISIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

L'appaltatore dovrà dichiarare di aver preso visione delle aree oggetto del servizio, con sottoscrizione di apposito verbale di presa visione. L'appaltatore non potrà eccepire alcunché a seguito d'eventuali modificazioni allo stato dei luoghi durante il periodo di validità contrattuale, modificazioni causate, per esempio, da opere di riqualificazione o da manutenzioni straordinarie delle infrastrutture.

Articolo 10 - RESPONSABILITÀ DI GESTIONE

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o animali o alle cose (sia pubbliche che private) comunque provocati nell'esercizio del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Articolo 11 - SUBAPPALTO

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale. In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione

dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vedasi lettera d'invito).

L'affidamento del servizio in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 170 del D.P.R n. 207/2010.

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.21 della legge nr.646/82, così come modificato dall'art.2 del D.Lgs. 29/04/1995 nr.139 convertito nella legge 28/06/1995 nr.246.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere generale (cause ostative di cui all'art.38 del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture e di cui all'art.10 della Legge nr.575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Articolo 12 - PREZZI UNITARI

L'Elenco Prezzi, allegato, è quello in base al quale, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i servizi di cui al presente Capitolato speciale d'oneri.

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'appaltatore prima di accettare l'esecuzione del servizio abbia diligentemente visitato le località ed i luoghi, delle distanze e dei mezzi di trasporto ed ogni altra cosa possa occorrere per dare il servizio eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni del presente Capitolato speciale d'oneri.

In conseguenza i prezzi stabiliti nell'Elenco, previa applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Impresa, si intendono senza restrizione alcuna accettati come remunerativi, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e pericolo.

I suddetti prezzi si intendono invariabili in modo assoluto ed indipendente da qualsiasi eventualità o sfavorevole circostanza.

Articolo 13 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Ove venissero riscontrati gravi difetti nell'esecuzione del servizio in argomento e nei risultati raggiunti, si provvederà a contestare le inadempienze con lettera raccomandata con avviso di ricevimento

all'Appaltatore. Dopo due contestazioni scritte e motivate l'Ente avrà facoltà di rescindere immediatamente il contratto senza alcuna altra formalità se non con il preavviso scritto da comunicarsi 15 giorni prima del termine del rapporto con raccomandata con avviso di ricevimento. Quanto sopra non toglie all'Amministrazione la più ampia facoltà e riserva di richiedere il risarcimento dei danni in conseguenza dell'interruzione del servizio. Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed allo scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato nelle forme previste dalla vigente normativa ed a garanzia degli utenti, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso.

Possono dare luogo all'erogazione di una penalità i seguenti casi:

1. lo sgombero, malamente o incompletamente eseguito dall'appaltatore (penale da un minimo di €.100,00 ad un massimo di €.500,00);
2. ritardo nell'esecuzione del servizio, rispetto ai tempi stabiliti nel presente capitolato o rispetto alle richieste, anche telefoniche, dell'Amministrazione (penale di 50,00 € ogni 30 min di ritardo);
3. ritardo nella comunicazione di avvenuto danno a persone o cose a seguito dell'espletamento del servizio (penale di 250,00 €/giorno per ritardi superiori ad un giorno, compreso il primo);
4. mancato riscontro fra le prestazioni realmente eseguite e quelle comunicate all'Ufficio Tecnico (penale di € 500,00);
5. fatta salva la possibilità della risoluzione del contratto, eventuali particolari altre inadempienze d'obbligo derivanti dal presente capitolato comporteranno l'applicazione di una penale da € 50,00 ad € 500,00 per ogni inadempienza constatata, secondo criteri di gravità determinati dal Responsabile del Procedimento.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei punti precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 18 in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 14 - DANNI

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone, animali e cose, qualunque sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico il risarcimento, e ciò senza diritto a compensi.

Eventuali danni causati all'Amministrazione o a terzi andranno tempestivamente comunicati entro 48 ore all'Ufficio Tecnico in forma scritta (anche a mezzo fax).

Si intendono a carico dell'appaltatore anche i danni provocati a persone o cose derivanti dai mancati o tardivi interventi inerenti le prestazioni di cui all'art.1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 15 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, nonché del rimborso di spese che l'Amministrazione Provinciale dovesse eventualmente sostenere durante il servizio a causa d'inadempienze o cattiva esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva nella forma di garanzia fideiussoria, costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/1195, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal ministero dell'economia e delle finanze, per la durata del servizio nella misura del 10% dell'importo netto di contratto.

Più precisamente il Committente ha diritto di valersi della cauzione definitiva:

- . per le spese del servizio da eseguirsi d'ufficio;
- . per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno alla società;
- . per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla società per inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale del Committente, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto della Società di proporre azioni innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Resta salva per l'Amministrazione l'esperimento d'ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 7, e dell'art. 113, comma 1, D.Lgs. nr.163/2006 gli importi della cauzione definitiva sono ridotti del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui la Provincia di Roma si sia avvalsa durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

Articolo 16 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Articolo 17 - PIANO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio delle attività, deve predisporre e consegnare all'Amministrazione Provinciale un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del

citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 37, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Articolo 18 - RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO

L'impresa incorrerà nella decadenza del contratto verificandosi uno dei seguenti casi:

. omissione a provvedere ovvero sospensione dell'intervento della prestazione richiesta per oltre 12 ore (dodici ore);

- cessione ad altri dei diritti ed obblighi inerenti il presente Capitolato senza il consenso formale espresso dall'Amministrazione Provinciale ;
- . in caso di fallimento;
- in caso di mancata comunicazione relativa al regolarità dei mezzi utilizzati e del personale impiegato, entro i termini richiesti dall'Amministrazione;
- nel caso di subappalti non autorizzati;
- in caso di gravi inadempienze contrattuali.

Per i casi sopra esposti la Provincia di Roma potrà revocare a proprio giudizio insindacabile l'affidamento del servizio, senza che l'appaltatore possa richiedere somma a titolo di indennizzo o mancato guadagno.

In particolare la risoluzione del contratto sarà applicata per ripetute inadempienze, irregolarità e ritardi negli interventi ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

Articolo 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza , in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 20 - OSSERVANZA DISPOSIZIONI NORMATIVE RETRIBUTIVE E PREVIDENZIALI

Nell'esecuzione del servizio in oggetto, l'appaltatore dovrà osservare scrupolosamente la legislazione vigente ed adottare le opportune misure che cautelino e prevengano danni alle maestranze impiegate nel servizio, atte cioè a salvaguardare l'incolumità degli stessi, oltre ad osservare integralmente quanto disposto dalle norme vigenti e dai contratti collettivi nazionali, territoriali e per la zona nella quale si svolgono i servizi, relativamente al trattamento economico e previdenziale.

L'Amministrazione accerterà la regolarità contributiva richiedendo il D.U.R.C. allo Sportello Unico.

Articolo 21 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

La stipula dell'atto di cottimo, l'autorizzazione al subappalto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore e del subappaltatore, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza

Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.

In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a);

c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Schema di atto di cottimo l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto in oggetto, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Schema di atto di cottimo con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

Articolo 22 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa ha l'obbligo, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 (Legge Antimafia) così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva "alle commesse pubbliche".

Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi affidati con il presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07.09.2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle quali deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'impresa, il seguente Codice Identificativo Gara **CIG**:

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Nel caso di subappalto, l'Impresa si obbliga ad inserire nel contratto di subappalto – a pena di nullità assoluta del contratto medesimo - un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 07.09.2010 e s.s. mm. e ii

Articolo 23 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa od accentuata, sono a completo carico della Ditta Appaltatrice.